

NOTIZIE INARCASSA

12 Giugno 2021

Gent. Colleghi

Sperando di farvi cosa gradita vi allego un aggiornamento circa informazioni utili correlate ad Inarcassa

IN EVIDENZA

PAGAMENTO MINIMI 2021

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28 e 31 maggio u.s., ha deliberato che il pagamento dei contributi minimi 2021 potrà essere effettuato entro il prossimo 31 dicembre senza nessuna sanzione, anche se sui MAV/F24, già disponibili su [Inarcassa On Line](#) per la 1° rata, sono riportate le scadenze originarie.

POSTICIPO AL 31 LUGLIO DEROGA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO

Per dare tempo agli iscritti di valutare la **scelta previdenziale** più adatta alla propria situazione in relazione ai requisiti che saranno definiti dal decreto di esonero, il Consiglio di Amministrazione, limitatamente all'anno **2021**, ha stabilito di **posticipare al 31 luglio** il termine per richiedere o revocare la [deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo](#) [art. 4.3 bis RGP].

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito alla pagina:

<https://www.inarcassa.it/site/home/contributi/deroga-contributo-minimo-soggettivo.html>

ESONERO CONTRIBUTIVO

In attesa della bollinatura del decreto attuativo e dell'approvazione dell'Unione Europea, Inarcassa ha adottato le seguenti misure in favore dei propri iscritti oltre alla proroga al 31 dicembre del versamento senza sanzioni:

Per coloro che esercitano la facoltà di esonero del pagamento del contributo soggettivo minimo:

- è sospesa la riscossione del contributo soggettivo minimo 2021 fino al rimborso totale o parziale da parte del Ministero;
- è rimodulata l'emissione MAV per la quota corrispondente al contributo integrativo minimo e contributo di maternità e paternità (non oggetto di esonero) alla data del 31 dicembre 2021;
- limitatamente all'anno 2021, gli iscritti potranno presentare formale istanza per l'esercizio della deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo entro il 31 luglio. Entro lo stesso termine può essere revocata la domanda.

La presentazione della domanda di esonero ha effetti decadenziali della istanza di deroga eventualmente presentata ai sensi dell'art. 4.3. bis del RGP, senza intaccare il plafond del numero massimo di cinque annualità fruibili previste dal Regolamento Generale Previdenza (RGP).

- La contribuzione sospesa oggetto di esonero non è ostativa al rilascio del certificato di regolarità e

alla liquidazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

- Chi ha aderito alla rateizzazione bimestrale dei minimi avrà restituzione dei contributi versati solo dopo la comunicazione di Ministeri sul quantum accreditabile sulla posizione previdenziale dell'iscritto e dell'effettivo trasferimento del rimborso da parte del Ministero.

Tutte le informazioni, utili alla miglior fruizione dell'agevolazione prevista dal Decreto, verranno fornite ad avvenuta pubblicazione del testo definitivo sul sito istituzionale e su Inarcassa On line, dove sarà contestualmente reso disponibile il modello telematico per presentare richiesta.

ISCRITTI CON MENO DI 35 CHE RICADONO NELL'AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA

Dal 1.1. 2021 è in vigore il Regolamento Generale Previdenza che consente la riduzione del pagamento dei contributi minimi solo se il reddito è inferiore al reddito medio di inarcassa (circa 27/28.000 euro – dato approssimativo).

Inarcassa al solito conoscerà il reddito che prodotto nel 2021 dopo che avrà acquisito i dati dalla dichiarazione dovuta dagli iscritti entro ottobre 2022.

Potrebbe essere da valutare la seguente possibilità: quest'anno l'iscritto è tenuto a versare solo 1/3 del contributo soggettivo minimo poiché ricade ancora nella agevolazione degli iscritti con meno di 35 anni, ma il prossimo anno, a dichiarazione dell'effettivo reddito che hai prodotto, Inarcassa chiederà di corrispondere la restante quota di minimi se si supera la soglia del reddito medio di Inarcassa.

Chi pensa di rientrare nella casistica dell'esonero contributivo e di avere un reddito superiore a quello medio di inarcassa potrebbe valutare l'opportunità di pagare l'intero importo del contributo minimo soggettivo per avere il massimo rimborso possibile da parte dei Ministeri.

Avrà infatti diritto al rimborso dei soli contributi versati nel 2021.

SUSSIDI COVID, TUTTI GLI EVENTI COPERTI FINO AL 31 LUGLIO

Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, nella riunione del 28 maggio 2021, ha deliberato di prorogare i termini per il riconoscimento del sussidio per contagio da Covid-19 a tutti gli eventi insorti **entro il 31 luglio 2021**, data in cui - ad oggi - è prevista la cessazione dello stato di emergenza. Le prestazioni saranno liquidate in ordine cronologico, in base alla data di presentazione delle domande, nei limiti dello stanziamento definito dal Comitato Nazionale dei Delegati nel 2020.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito alla pagina:

<https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/sussidi-covid-19.html>

MINIMI 2021

Per l'anno in corso gli importi del contributo minimo (soggettivo + integrativo + maternità/paternità) sono:

CONTRIBUTO SOGGETTIVO: € 2.360 [interamente deducibile ai fini fiscali].

CONTRIBUTO INTEGRATIVO: € 705 [non assoggettabile all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale]

Nota: dal 01/01/2021 il contributo integrativo minimo, sia soggettivo sia integrativo, è dovuto per intero dagli iscritti pensionati di Inarcassa, fatta eccezione per i pensionati di invalidità Inarcassa e per i pensionati percettori dell'assegno per figli con disabilità grave erogato dall'Associazione che dovranno il contributo nella misura del 50% (art. 4.3 Regolamento Generale Previdenza).

MATERNITA'/PATERNITA': € 53 (€22 da corrispondere con la prima rata dei minimi e €31 con la seconda rata).

Deducibilità contributiva in funzione del regime fiscale del contribuente:

- Regime fiscale ordinario: i contributi versati per ciascun anno, obbligatori e volontari, sono deducibili fino a capienza del reddito complessivo e vanno indicati nel quadro RP (oneri deducibili) della dichiarazione fiscale Persone Fisiche.

- Regime fiscale di vantaggio o regime forfetario. Occorre distinguere tra contributi obbligatori e contributi facoltativi:

a) i contributi obbligatori vanno indicati nel quadro LM con conseguente abbattimento del reddito professionale imponibile ai fini fiscali. Qualora il reddito esposto nel quadro LM non sia sufficiente, la parte residuale potrà essere indicata nel quadro RP (oneri deducibili) della dichiarazione e dedotta dal reddito complessivo;

b) i contributi facoltativi invece devono essere indicati esclusivamente nel quadro RP (oneri deducibili) e dedotti dal reddito complessivo.

RC PROFESSIONALE DA QUEST'ANNO CON FONDAZIONE INARCASSA

La gestione della convenzione assicurativa RC Professionale da quest'anno è passata in capo alla Fondazione Inarcassa.

La Fondazione Inarcassa, a partire dal 1° gennaio 2021, propone nuova convenzione con i Lloyd's che garantisce la continuità assicurativa per tutti gli Assicurati in corso che hanno sottoscritto le Polizze RC e Tutela Legale aderendo alla Convenzione Inarcassa che si è conclusa il 31/12/2020.

Il servizio è fornito attraverso un processo completamente automatizzato che consente agli utenti, in qualsiasi momento, di quotare, adeguare il massimale in corso, emettere, pagare e firmare la polizza on line attraverso un meccanismo di firma elettronica avanzata, completamente gratuito.

Per quesiti che attengono alle Polizze RC e Tutela Legale scrivere a rcprofessionale@fondazioneinarcassa.it, Numero verde 800 978446

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito alla pagina:

<https://fondazionearching.it/-/polizze-rc-e-tutela-legale>

CONTATTI UTILI

- Recupero codici Inarcassa On line - Card 800.016318
- RBM Salute 800.991775
- Assigeco – Polizza RC Professionale 800.978446
- Call Center 02.91979700
- Sito Inarcassa: www.inarcassa.it
- PEC di Inarcassa: protocollo@pec.inarcassa.org
- Banca Popolare di Sondrio, IBAN Contributi e/o sanzioni IT67X0569603211000060030X88

Cordialità

Arch. Luca Pregliasco